



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto della Spezia

(Largo Michele Fiorillo 2 – 19124 La Spezia)

Tel. + 3901872581238 – Fax + 390187770510

www.guardiacostiera.it/la-spezia - e-mail cplaspazia@mit.gov.it

ORDINANZA

OGGETTO: Interdizione specchio acqueo antistante la spiaggia di punta Corvo nel Comune di Ameglia (SP).

Il Capo del Circondario Marittimo:

- VISTO** il foglio prot. n. 4920 in data 12.04.2023 con il quale il Sindaco del Comune di Ameglia ha emanato l'Ordinanza n. 3/2023 oggetto "*Ordinanza contingibile ed urgente per interdizione al sentiero per punta Corvo e Spiaggia di punta Corvo*" a seguito delle nuove criticità emerse;
- VISTA** l'aggravarsi della situazione emergenziale in atto derivante dal rotolamento dei massi ciclopici provenienti dalla parte alta del bacino e più precisamente dai sentieri nn. 436 e 444 che conducono alla spiaggia in parola;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 82 in data 13.05.2014, come successivamente integrata dall'Ordinanza n. 160 in data 24.07.2014 ed eventuali Ordinanze che abrogano e sostituiranno le stesse;
- CONSIDERATO** che la fascia costiera del Circondario Marittimo della Spezia è costituita, per la gran parte, da falesia di roccia calcarea variamente stratificata soggetta ad erosione dovuta all'azione degli agenti meteomarin;
- CONSIDERATO** che le falesie presenti lungo i tratti di costa a picco sul mare di giurisdizione possono essere interessate, come peraltro già avvenuto anche in tempi recenti, da improvvisi distacchi di massi di varia dimensione e che la medesima situazione di potenziale pericolosità è stata riscontrata anche per le pareti rocciose all'interno delle grotte marine e che la situazione emergenziale nella zona in oggetto si è aggravata;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 72 in data 04.05.2021 inerente alla disciplina della fascia costiera del Circondario Marittimo della Spezia;
- VISTI** il foglio prot. n. 14373 datato 18 luglio 2020, il foglio prot. n. 21335 datato 07 ottobre 2020 e, da ultimo, il foglio prot. n. 6231 datato 05 marzo 2021 con i quali questo Comando ha invitato i Comuni costieri ricadenti nell'ambito territoriale di giurisdizione a far conoscere ogni utile notizia in ordine alle azioni di mitigazione e cautele intraprese nel corso del tempo per la tutela della pubblica incolumità in corrispondenza delle zone interdette con i provvedimenti ordinatori sopra indicati e, conseguentemente, partecipare l'eventuale necessità di integrare/modificare/abrogare in tutto o in parte le ordinanze a suo tempo adottate, parte delle quali riguardano anche sedime demaniale marittimo a terra, oramai sottratto alla competenze gestorie dell'Autorità marittima

in favore degli Enti locali;

RITENUTO

altresì necessario garantire e tutelare la pubblica incolumità ed i prioritari interessi correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, con riferimento alle situazioni di sfaldamento della costa che possono interessare, anche potenzialmente, gli specchi acquei prospicienti le zone già oggetto di interdizione e per le quali non risultano pervenute dai Comuni costieri diverse indicazioni circa la necessità di provvedere ad integrazioni/modifiche/abrogazioni di sorta;

VISTI

gli articoli 2, 17, 28, 30, 81, 1164, 1174, 1231 e 1235 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima)

RENDE NOTO

che, a seguito della situazione emergenziale derivante dal distacco di ulteriori massi già nota e disciplinata con la propria Ordinanza n. 72/2021, nelle premesse citata, e che tale si è ulteriormente aggravata, a partire dalle ore **00.01** della **data odierna e fino a termine esigenza**, nel tratto di mare ricompreso e delimitato all'interno dai seguenti punti di coordinate geografiche (*datum* WGS '84) - antistante l'arenile di punta Corvo nel Comune di Ameglia (SP) - che si estende verso il largo fino a **150** (centocinquanta) metri a partire dalla linea della battigia:

	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	44°02'27.2"N	009°57'32.6"E
B	44°02'24.2"N	009°57'28.4"E
C	44°02'21.6"N	009°57'31.9"E
D	44°02'18.5"N	009°57'36.6"E
E	44°02'21.2"N	009°57'40.2"E

meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato (all. 1), parte integrante della presente ordinanza

ORDINA

ARTICOLO 1

Nel periodo di tempo e nella zona di cui al “rende noto” è vietata la navigazione, il transito e la sosta di qualsiasi unità navale, la pesca, la balneazione, nonché qualsiasi altra attività marittima connessa con l'uso del mare, anche subacquea.

E' fatto obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze dell'area interdetta, di procedere con la massima cautela, mantenendo e rispettando comunque la distanza di sicurezza sopra indicata.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità della Guardia Costiera e di tutte le forze di polizia, nonché dei VV.F. e di soccorso, in ragione dei rispettivi uffici che dovranno operare con la massima cautela.

ARTICOLO 2

Il Comune territorialmente competente dovrà provvedere al posizionamento e/o all'eventuale successivo ripristino di idonea segnaletica verticale (multilingue) recante indicazione dello stato di pericolo ed i conseguenti divieti di accesso insistenti nell'area – nonché l'interdizione degli antistanti specchi acquei e gli estremi della presente ordinanza – in modo tale che siano ben visibili sia dal mare che da terra.

ARTICOLO 3

La presente Ordinanza modifica temporaneamente l'allegato n. 15 all'Ordinanza n. 72/2021 nelle premesse citata.

ARTICOLO 4

L'Autorità marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento delle attività in parola, anche se non derivanti dall'inosservanza della presente Ordinanza.

ARTICOLO 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori delle norme della presente, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e degli articoli 1174 e 1231 del vigente Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, e comunque saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento e/o dalle disposizioni impartite.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – e consultabile tramite *QR Code* a piè di pagina, nonché opportuna diffusione per mezzo dei locali organi di informazione.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.V. (CP) Alessandro DUCCI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.





	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	44°02'27.2"N	009°57'32.6"E
B	44°02'24.2"N	009°57'28.4"E
C	44°02'21.6"N	009°57'31.9"E
D	44°02'18.5"N	009°57'36.6"E
E	44°02'21.2"N	009°57'40.2"E



**Vietata qualsiasi attività per una profondità di 150
(centocinquanta) metri a partire dalla linea di costa/battigia.**